

**Oggetto:** POSTA CERTIFICATA: Invio documentazione registrata in uscita come Prot. 29/07/2021.0008251.U

**Mittente:** "Per conto di: prot.tribunale.terminiimerese@giustiziacert.it" <posta-certificata@telecompost.it>

**Data:** 29/07/21, 09:07

**A:** ord.terminimerese@cert.legalmail.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 29/07/2021 alle ore 09:07:03 (+0200) il messaggio

"Invio documentazione registrata in uscita come Prot. 29/07/2021.0008251.U" è stato inviato da "prot.tribunale.terminiimerese@giustiziacert.it" indirizzato a:

ord.terminimerese@cert.legalmail.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 08F01CED-6CF4-3E34-A4D8-96BE04316703@telecompost.it

— postacert.eml —

**Oggetto:** Invio documentazione registrata in uscita come Prot. 29/07/2021.0008251.U

**Mittente:** prot.tribunale.terminiimerese@giustiziacert.it

**Data:** 29/07/21, 09:07

**A:** ord.terminimerese@cert.legalmail.it

— Allegati: —

postacert.eml	101 kB
Segnatura.xml	1,9 kB
scans_temp_20210729091624_1422.pdf	70,4 kB
dati-cert.xml	893 bytes



COA-TM  
Anno/N. 2021/6996  
Data 29/07/2021 09:33:04  
Prot. IN ENTRATA  
Class 0005



Prot. 8254  
del 29.07.21



TRIBUNALE di TERMINI IMERESE

Il Presidente del Tribunale, dott. Raimondo Loforti

e

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, avv. Pietro Siragusa

Premesso che l'art. 7 del D.L. 105/2021 ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 l'efficacia di alcune disposizioni normative disposte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19 tra cui l'art. 23, VI comma, D.L. n. 137/2020 che detta una specifica disciplina in forza della quale il giudice può disporre che le udienze civili in materia di separazione consensuale di cui all'articolo 711 del codice di procedura civile e di divorzio congiunto di cui all'articolo 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 221, comma 4, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel caso in cui tutte le parti che avrebbero diritto a partecipare all'udienza vi rinuncino espressamente con comunicazione, depositata almeno quindici giorni prima dell'udienza, nella quale dichiarano:

1) di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza;

2) di aver aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza;

3) di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso;

4) di non volersi conciliare;

che l'esperienza sinora maturata nei procedimenti in questione ha dimostrato che le parti ricorrono all'udienza cartolare nella quasi totalità dei casi sulla base dei provvedimenti adottati d'ufficio;

che è necessario, per la migliore funzionalità dell'Ufficio, ridurre gli adempimenti di cancelleria successivi all'adozione del provvedimento con il quale si dispone l'udienza cartolare;

tanto premesso,

CONVENGONO

Fino al 31 dicembre 2021, ovvero fino all'eventuale ulteriore proroga del termine di cui sopra, le udienze nei procedimenti relativi alle materie disciplinate dall'art. 23 sopra

citato, saranno trattate con modalità cartolare nel rigoroso rispetto delle forme previste da tale disposizione (le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte da tutte le parti e non solo dai difensori);


in mancanza delle prescritte comunicazioni e quindi se non verranno depositate note scritte nel termine anzidetto (15 gg. prima) l'udienza si svolgerà regolarmente in presenza.

Il presente protocollo sarà comunicato ai giudici del settore civile, alle cancellerie interessate e sarà pubblicato sul sito istituzionale del Tribunale e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Termini Imerese, 28/07/2021

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Avv. Pietro Siragusa



Il Presidente del Tribunale  
dot. Raimondo Lorforti

